

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 1985

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Determinazione dell'organico del personale di cancelleria ed ausiliario addetto al Consiglio superiore della magistratura» (661)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 17, 18, 19 e *passim*

DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione .18, 19

MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia .17, 18

RICCI (PCI) 18

RUSSO (Sin. Ind.) 20

«Divieto dell'impiego di volatili in esercitazioni, gare e manifestazioni di tiro a volo» (804);

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3

MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia . 2

PALUMBO (PLI), relatore alla Commissione .. 2

«Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie» (1126)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE 3, 5, 6 e *passim*

BATTELO (PCI) 3, 5, 15 e *passim*

DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione .. 5, 6, 7 e *passim*

MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia . 5, 8, 15 e *passim*

RUSSO (Sin. Ind.) 15

I lavori hanno inizio alle ore 17,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Divieto dell'impiego di volatili in esercitazioni, gare e manifestazioni di tiro a volo» (804)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Divieto dell'impiego di volatili in esercitazioni, gare e manifestazioni di tiro a volo». Comunico che il Ministro per l'ecologia mi ha inviato il seguente telegramma:

«Sen. prof. Giuliano Vassalli presidente Commissione giustizia Senato Repubblica

et conoscenza:

Ministro rapporti Parlamento
Ministro grazia et giustizia
Ministero agricoltura et foreste
Sottosegretario Stato Presidenza Consiglio ministri

Prot. 8387/24883/ECO/8.20.3

Est iscritto at ordine giorno seduta odierna Commissione giustizia Senato sede deliberante disegno di legge n. 804 concernente divieto impiego volatili in esercitazioni, gare et manifestazioni tiro at volo. Ministro ecologia on.le Biondi impossibilitato intervenire lavori poichè degente at seguito intervento chirurgico, mentre sottopone at cortese attenzione Signoria Vostra opportunità rinvio esame anzidetto provvedimento at prossima settimana, esprime at ogni buon fine sua assoluta contrarietà at accoglimento eventuali emendamenti intesi at limitare divieto citato at sola ipotesi svolgimento pratica in luoghi pubblici aut aperti at pubblico, nonchè at ogni altro emendamento contrario at natura et motivazioni disegno legge».

Poichè ritengo opportuna la presenza del Ministro per l'ecologia, prevedendo anche la eventuale presentazione di emendamenti, propongo di rinviare il seguito della discussione.

PALUMBO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole alla proposta di rinvio.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Il ministro Biondi, con il quale ho avuto occasione di parlare, ritiene di potersi rendere disponibile entro breve tempo.

PRESIDENTE. È questo l'auspicio espresso dalla Commissione. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Così resta stabilito.

Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie» (1126)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie».

Riprendiamo la discussione rinviata il 6 febbraio scorso. Comunico che è pervenuto il seguente parere favorevole della 1^a Commissione affari costituzionali:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Fa inoltre presente l'opportunità di valutare, nel corso dell'esame di merito, se non sia sommamente opportuno prevedere che la particolare disciplina prevista dal disegno di legge si applichi non solo a tutte le vacanze verificatesi al 31 dicembre 1984, ma anche a quelle previste per il 31 dicembre 1985.

Esprime altresì l'auspicio di una sollecita attuazione, da parte del Governo, delle norme introdotte dal provvedimento in esame».

BATTELLO. Il nostro Gruppo è favorevole all'approvazione del presente disegno di legge, il quale cerca di soddisfare esigenze oggettive indifferibili. Siamo anche d'accordo sulla modifica del termine di riferimento per le vacanze del 31 dicembre 1984, posto che l'eventuale spostamento in avanti di questo termine non comporti ritardi conseguenti alla necessità di reiterare la richiesta di un parere alla Commissione bilancio. Quindi, riteniamo che, eventualmente, una esigenza, pur giusta in sé, dovrebbe cedere il passo alla superiore esigenza di urgenza collegata al disegno di legge.

Desidero fare solo un paio di osservazioni per ciò che riguarda la struttura interna del disegno di legge alla luce della normativa dei dipendenti civili dello Stato, con particolare riferimento al personale del Ministero di grazia e giustizia, richiamata in questo articolato.

Siamo d'accordo per la messa a concorso dei posti vacanti di cancelliere e di segretario giudiziario, siamo d'accordo per la differenziazione, quanto alle modalità di concorso, per un quinto dei posti disponibili rispettivamente per i residui quattro quinti con riferimento al concorso per titoli e con riferimento alla utilizzazione dei concorrenti dichiarati idonei in altri concorsi pubblici, con assoluta preferenza per i dichiarati idonei in concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia.

Riteniamo che uno degli inconvenienti ai quali di solito si va incontro, è quello per cui si realizza il fenomeno che, essendo coperti

molta parte dei posti da concorrenti residenti in varie parti della Repubblica, alcuni di essi rinunziano, lasciando una ulteriore scopertura. Riteniamo che il meccanismo qui introdotto possa in parte ovviare a questo inconveniente che storicamente si è sempre verificato; le due indicazioni contenute nell'articolato, che sono il poter far domanda per uno soltanto dei concorsi decentrati ed il sapere all'atto della domanda che per cinque anni non ci sarà possibilità di trasferimento, possono garantire la copertura quanto meno per i cinque anni iniziali dei posti, anche in uffici giudiziari di solito ritenuti non suscettibili di creare appetizione continuativa. Il fenomeno al quale mi riferisco, in altri termini, è quello per il quale molti posti sono coperti e poi o c'è richiesta di trasferimento o c'è dimissione e ciò si verifica soprattutto per alcuni uffici giudiziari del Nord.

Fatte queste precisazioni, vi sono due punti sui quali sarebbe opportuno un chiarimento del relatore e si tratta di un chiarimento relativo all'articolo 4 del provvedimento e di un chiarimento relativo all'articolo 7. Per quanto riguarda l'articolo 4, in esso si statuisce che: «Al personale assunto in base ai concorsi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3». Questi articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica riguardano il periodo della nomina in prova e prevedono un periodo di prova della durata massima di sei mesi; l'articolo 4 continua: «Tale personale è nominato in prova nella qualifica iniziale delle rispettive carriere in attesa della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sotto riserva dell'accertamento dei titoli richiesti; esso consegue la nomina in ruolo dopo avere frequentato, con esito positivo e in coincidenza con il periodo di prova, apposito corso di addestramento professionale, di durata non inferiore a due mesi, istituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia».

Il chiarimento richiesto su questo articolo è il seguente: come diritto comune dei dipendenti civili c'è una durata massima di sei mesi, in questo caso io percepisco il rischio di introdurre un diritto speciale nella misura in cui il periodo di prova perdurerà fintanto che non ci sia l'identificazione dei profili professionali, i quali introdotti nell'ordinamento dalla legge n. 312 del 1980, sono stati per la prima volta definiti dodici mesi dopo l'entrata in vigore della suddetta legge n. 312 del 1980, e per il personale messo in ruolo successivamente, sono affidati alla contrattazione triennale. Pertanto, ripeto, io percepisco il rischio che al di là del diritto comune del dipendente civile, ci sarà del personale dell'Amministrazione della giustizia il quale vedrà protratta la precarietà connaturata al periodo di prova a periodi di gran lunga superiori a quello di sei mesi previsto dal diritto comune. Questo è un chiarimento sul quale la compiacenza e la preparazione del relatore mi darà una risposta. Un altro chiarimento è quello relativo all'articolo 7; anche in questo caso la norma è di assoluto pregio, nel senso che questo articolo, richiamando la preesistente normativa vigente sin dal 1971, ha come scopo la soluzione del problema conseguente alle assenze per aspettativa obbligatoria e facoltativa per maternità ed altro, e si propone di coprire queste assenze temporanee con il meccanismo della legge

n. 276 del 1971. Il chiarimento che io chiedo è questo: la legge n. 276 del 1971 prevede questo meccanismo, leggo l'articolo 1, lettere a), b) e c): «a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata». La lettera a) è richiamata nell'articolo 7 del provvedimento che stiamo esaminando. «c) Il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso Ministero se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b)». Anche la lettera c) è richiamata dal suddetto articolo 7, ma non è richiamata la lettera b) perchè nel meccanismo originario prevede: «b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche se discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto». Io suppongo che non richiama la lettera b), posto che le assenze possono essere superiori a novanta giorni, ma allora c'è una discrasia laddove la lettera c), ove richiamata, fa riferimento alla lettera b) che riferisce il termine di novanta giorni. Pertanto potrebbe verificarsi questa situazione, che il personale assunto in servizio a copertura temporanea di questi posti, dovrebbe non poter esser riassunto pur dandosi necessità di copertura se non sia trascorso il termine di novanta giorni, che intanto esiste nella legge n. 276 del 1971 in quanto ivi ha una sua logica, ma che qui può non essere del tutto coerente con l'impianto complessivo che fa riferimento a cause di durata temporanea ma non predeterminata. Anche questa è una questione che il relatore può risolvere in base all'interpretazione sistematica complessiva. Con queste due osservazioni reiteriamo la dichiarazione di voto favorevole al provvedimento.

Per quanto riguarda gli emendamenti sono d'accordo su quello presentato da Di Lembo perchè non ritengo opportuno mantenere gli undici anni per personale che ha maturità ed esperienza.

L'emendamento Garibaldi pone invece un problema; infatti è opportuno nel merito ma costituisce materia di un disegno di legge esaminato dalla Camera che dovremo approvare probabilmente fra poco tempo. La sede idonea è quella del disegno di legge già approvato dalla Camera nella competente Commissione e che probabilmente è già stato trasferito al Senato con messaggio.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. È quella la sede per esaminarlo.

BATTELLO. L'emendamento deve essere ritenuto assorbito.

PRESIDENTE. Il relatore deve dare una risposta, se può, a entrambi i quesiti del senatore Battello.

Per mia chiarezza gradirei sapere cosa facciamo di quel suggerimento di opportunità formulato dal senatore Murmura da parte della 1^a Commissione relativo alle vacanze previste per il 31 dicembre 1985.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Innanzitutto voglio far presente che all'articolo 2, primo comma, bisogna apportare una

correzione perchè «concorso a titoli e colloquio» credo sia sbagliato per un refuso mentre bisogna dire «concorso per titoli e colloquio».

Per quanto riguarda le osservazioni del collega Battello, che è sempre molto preciso e puntuale, vorrei cominciare dall'ultima questione relativa all'articolo 7. Credo sostanzialmente che abbia ragione il senatore Battello circa la possibilità che sorga qualche dubbio. Poichè ci troviamo di fronte a leggi che devono essere gestite dal Ministero di grazia e giustizia come organizzazione periferica occorrerebbe essere precisi non solo includendo la lettera *b*), che andrebbe citata per evitare dubbi, ma si dovrebbe dire addirittura «con le modalità e secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276» anche perchè non vedo i motivi per i quali le cancellerie e le segreterie giudiziarie non debbano essere soggette alle disposizioni dell'articolo 3 che prevedono una graduatoria per il personale disponibile ad essere assunto anche per periodi transitori.

L'*intuitus personae* per questa speciale attività è rilevante e quindi avere delle graduatorie potrebbe essere pericoloso; tuttavia bisogna quanto meno eliminare le lettere «*a*) e *c*)» e dire «di cui all'articolo 1 del decreto» perchè si includerebbe così il divieto di assunzione oltre i 90 giorni per evitare che i dipendenti possano pretendere di essere assunti a tempo indeterminato ove prestassero servizio oltre i novanta giorni. Inoltre si aggiungerebbe l'ultimo comma che riguarda il personale operaio dello Stato, quindi si potrebbe dire «di cui all'articolo 1 lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica» oppure far riferimento soltanto all'articolo 1 genericamente.

Certo la lettera *b*) deve essere inclusa; già esige rispetto in questa formulazione dell'articolo, ma è opportuno precisarlo per impedire errori perchè in questo caso l'errore potrebbe avere effetti non dirompenti ma quanto meno non voluti. Ove non si rispettasse la lettera *b*) avremmo del personale assunto surrettiziamente a tempo indeterminato senza concorso.

PRESIDENTE. Avevo capito che lei voleva eliminare il riferimento all'articolo 1.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Questa è una scelta. In tutte le amministrazioni sono possibili queste assunzioni temporanee; la gente fa una domanda, c'è una graduatoria e viene chiamata a sostituire il personale secondo l'ordine di questa graduatoria. Questo per le cancellerie e le segreterie giudiziarie, considerato il delicato lavoro che svolgono, potrebbe essere eccessivo anche perchè potrebbe essere utile assumere gente che ha una particolare dimestichezza con il lavoro di segreteria e cancelleria giudiziaria; inoltre credo che la scelta occorra lasciarla più alla discrezionalità del giudice che ad altri vista la delicatezza dell'incarico che il dattilografo giudiziario deve svolgere. Tuttavia il richiamo alla lettera *b*) dell'articolo 1 è utile.

Il giudice deve poter scegliere mentre nella graduatoria rigida ciò non è possibile e questo potrebbe essere, vista la materia che trattiamo, eccessivo perchè credo che i magistrati una certa discrezionalità la

debbano avere nello scegliere i collaboratori. Questo naturalmente è possibile solo per i coadiutori e non per mansioni superiori.

Per quanto riguarda l'articolo 4 non vedo il rischio di cui parlava Battello perchè questa è ormai la clausola di stile in tutti i concorsi di quelle pubbliche amministrazioni che non hanno provveduto a inquadrare il personale secondo i profili professionali. Questo personale potrebbe trovarsi di fronte a un inquadramento fatto subito dopo, mentre se le amministrazioni fossero state sollecitate verrebbero inquadrati secondo i profili professionali. Non essendoci i profili professionali, viene inquadrato nei livelli secondo il vecchio sistema. Se i profili professionali dovessero essere fatti subito, questo personale passerebbe in essi secondo la qualità del lavoro, la preparazione, il titolo di studio e così via.

Non vi è alcun contrasto tra la norma e gli articoli 9 e 10 del testo unico dello statuto dei dipendenti dello Stato in quanto l'amministrazione può far svolgere il periodo di prova come vuole. Alcune amministrazioni, ad esempio, fanno frequentare dei corsi ai propri dipendenti presso la scuola di Caserta o presso altre scuole, altre scelgono il sistema del tirocinio presso gli uffici più importanti ed altre ancora destinano il personale direttamente nelle sedi presso cui è stato assegnato. Il periodo di prova comunque è sempre di sei mesi ed è comprensivo anche del corso che il personale è chiamato a fare, corso il cui superamento è un'altra condizione per l'assunzione in ruolo. Finito il corso il personale viene assunto in ruolo, ma ha già fatto i due mesi di corso. Addirittura l'amministrazione, poichè quello di due mesi non è un limite fisso, potrebbe decidere secondo le esigenze, di far fare un corso di sei mesi coincidente con il periodo di prova ed alla fine dei sei mesi verificare il suo superamento.

Il corso deve avere infatti una durata minima di due mesi e massima di sei perchè deve coincidere con il periodo di prova. Stando così le cose non credo vi possano essere equivoci. Occorre comunque aggiungere una specificazione.

Secondo pressioni pervenute si voleva il concorso nazionale. A parte il fatto che il Ministero di grazia e giustizia fa da tempo concorsi circoscrizionali, a parte il fatto che esiste un'esigenza di assunzione di personale da destinare soprattutto nelle sedi del Nord dove c'è il rischio di non avere mai personale presente, la previsione di concorsi circoscrizionali e l'obbligo di rimanere cinque anni nel distretto al cui concorso si è partecipato prima di avere il trasferimento, esiste già nella legge n. 312, del 1980. Ritengo che gli emendamenti da me presentati non solo agevolino il personale, ma siano più rispondenti alle necessità per cui si approva questa normativa speciale. Credo che chi è fornito del titolo di studio ed è interno, comunque possa e debba partecipare al colloquio, considerato anche che il periodo di servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione costituisce comunque titolo: l'anzianità di servizio agevola chi ce l'ha e quindi eliminando il limite di cinque ed undici anni noi non danneggiamo chi ha più anzianità, favoriamo però coloro che hanno una preparazione di base sufficiente, dovuta al titolo di studio che posseggono, soprattutto se hanno le qualità per superare il colloquio pur non avendo altri titoli.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Garibaldi, condivido l'opinione espressa dal collega Battello, in primo luogo perchè il problema deve essere affrontato in un altro disegno di legge, in secondo luogo perchè se emendassimo il disegno di legge in tal senso dovrebbe tornare alla Commissione bilancio, ma non vi sono solo queste ragioni. Se noi assumiamo questo personale perchè non dovremmo assumere i coadiutori che hanno prestato servizio a titolo precario? Questi autisti sono ugualmente stati assunti in base all'articolo 1 - e di ciò già discutemmo - del decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 1971. Essi stessi non possono fare più di 90 giorni perchè altrimenti verrebbero assunti a tempo indeterminato. D'altronde l'assunzione a tempo indeterminato non li inquadrebbe nemmeno nei ruoli degli autisti e quindi andrebbero assunti anche al di là dell'organico. E poi perchè solo gli autisti e non anche i coadiutori?

Se continuiamo a sanare situazioni che la legge non ha voluto sanare - perchè la scelta legislativa compiuta nel 1971 non prevedeva successive sanatorie ma soltanto assunzioni in casi eccezionali - ci troveremo a non attuare più il dettato costituzionale che prevede un unico modo di assunzione, il concorso, sia esso per titoli, per titoli ed esami, o soltanto per esami. Sono convinto che questo è l'unico ed il migliore tentativo che si potesse fare per coprire anche i posti vacanti in tutte le preture che risentiranno degli effetti negativi portati dall'ampliamento delle competenze.

Mi auguro, pertanto, che il disegno di legge n. 1126 possa essere approvato stasera stessa con le piccole correzioni proposte e che mi sembra trovino tutti favorevoli.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, ringrazio innanzitutto il relatore per l'enunciazione molto chiara e puntuale delle singole parti del provvedimento ed esprimo altresì apprezzamento per l'unanime consenso manifestato sul disegno di legge in esame. Tale provvedimento, apparentemente di modesta portata, rappresenta, come è stato precisato, il tentativo di soluzione di un problema drammatico che determina una condizione di cronica insufficienza degli organici: 20 per cento su scala nazionale, 40 per cento se si considerano gli uffici giudiziari del Nord. A me sembra che ciò sia determinato dalle attuali procedure e dall'accertamento dei concorsi. Ad esempio, per un concorso a 500 posti di dattilografe in cui si presentano 60.000 concorrenti passano quattro o cinque anni prima delle assunzioni. È questa una situazione assolutamente insostenibile.

Questo sistema che si è immaginato, va sperimentato. Io credo, però, che qualche risultato lo dovrebbe dare. Sotto il profilo della scelta del decentramento dei concorsi, alcune esperienze in atto nelle corti del nord Italia, dove stiamo espletando su basi decentrate concorsi per cancellieri, danno indicazioni molto confortanti, sia sul tempo di svolgimento, sia per la circostanza che il concorso decentrato sollecita di più, che non il concorso nazionale, la partecipazione soprattutto dei giovani residenti nei distretti della corte. Il che, statisticamente, ci fa prevedere che una certa quota di costoro supererà il concorso e sarà un personale che tenderà a rimanere proprio negli uffici per i quali ha concorso. Abbiamo registrato, infatti, che il limite di cinque anni di

permanenza in un posto è in verità di qualche utilità, ma risolve poco sul piano sostanziale e direi sul piano umano. Abbiamo visto che il limite viene accettato per necessità di lavoro, specialmente da parte di giovani del meridione, ma determina conflitti gravi, separazione di famiglie, e via di seguito, per cui ci si trova di fronte a dipendenti demotivati e frustrati, oppure di fronte alla necessità di assecondare *ultra legem* trasferimenti che tendono a dare una continua condizione di precarietà.

Per quello che riguarda l'articolazione del provvedimento, premettendo che ho la massima disponibilità nei confronti di emendamenti che saranno presentati, vorrei fare qualche precisazione. Vi assicuro che la preparazione del disegno di legge ha comportato un impegno notevole, sia nei confronti del Ministero per la funzione pubblica, sia nei confronti dei sindacati del personale e sia nei confronti del Ministero del tesoro. Devo chiarire ai senatori che la dotazione finanziaria, prevista nel provvedimento, fa riferimento al secondo semestre del 1985. Abbiamo accettato questa condizione perchè ci sembrava realistico accettarla. Infatti, per quanto possiamo ipotizzare di arrivare molto rapidamente alla realizzazione, non possiamo arrivarci prima del giugno 1985. Però, devo dar conto di una sfasatura complessiva del sistema. All'inizio io avevo presentato un disegno di legge per il quale non avevo previsto alcuna dotazione finanziaria, sembrandomi ovvio non prevederla in quanto non si trattava di aumento di posti di organico, bensì di un tentativo di snellire la copertura degli organici. Poi, ho dovuto constatare che, per la verità, il Ministero del tesoro, nella formazione del bilancio, mette in conto anche l'inerzia e la negligenza della Pubblica amministrazione; cioè ipotizza che le singole amministrazioni non siano in grado di svolgere tempestivamente le procedure concorsuali. Quindi, di fronte ad una constatazione del genere, abbiamo dovuto andare alla ricerca - e questo è anche uno dei motivi del rallentamento nella fase preparatoria - del corredo finanziario necessario. Con il 1986, poi, si dovrebbe andare a regime e non vi dovrebbero essere più problemi.

Per quel che riguarda i rapporti con i sindacati non voglio essere reticente e debbo dire che il disegno di legge viene assunto in termini piuttosto polemici da parte dei sindacati, ma secondo me si tratta di riserve che sono immotivate dal punto di vista degli interessi generali. Vi è una grande riluttanza ad accettare l'ipotesi dei concorsi decentrati, ma io ritengo che viceversa, sia al presente per il provvedimento in esame, sia per il futuro, questa sia la soluzione ottimale. Vi era, poi, una sollecitazione che coincideva, in sostanza, con i suggerimenti, sia pure molto cauti, della Commissione affari costituzionali, a proposito dei quali ringrazio il relatore per la sua espressione di diniego rispetto all'ipotesi di uno spostamento al 1985. Una tale ipotesi, infatti, comporterebbe una nuova richiesta di parere alla Commissione bilancio e il dover affrontare altre difficoltà per il reperimento delle quantità finanziarie necessarie. Vi è però soprattutto da considerare che la legge sull'impiego pubblico del 1982 prevede che dal 1° gennaio 1985, quale che sia il tempo in cui si definiscano i profili professionali, questi debbano comunque ritenersi vigenti. Sappiamo che si tratta di procedure estremamente faticose e complesse, che dureranno anni

perchè si tratterà, in sostanza, fissati i profili professionali, di comparare la situazione attuale e di dislocare nelle singole qualifiche, previste dai nuovi profili, tutto il personale dell'Amministrazione. Ebbene, se andassimo oltre il 31 dicembre 1984 ci troveremmo nella condizione di dover subordinare l'applicazione della presente legge, una volta approvata, a tutto questo lavoro. Il che, francamente, la renderebbe del tutto inutile. È questa la ferma ragione per cui non si deve oltrepassare il termine del 31 dicembre.

Come ultima considerazione, quanto all'articolo 7, preannuncio che accetterò l'emendamento proposto dal senatore Di Lembo. Debbo dire, però, che avrei preferito mantenere il testo del Governo, sia pure con quel tanto di ambiguità. Io sono abbastanza affezionato, se posso dire così, all'articolo 7 perchè non è nato a livello di burocrazia ministeriale, ma per iniziativa politica. Spesso si verifica, soprattutto nei piccoli uffici, che i coadiutori dattilografi siano solo due e che si tratti di donne che entrano entrambe in maternità, oppure si verificano casi di contemporanea malattia ed ecco che allora, pur avendo gli organici pieni formalmente, si ha la paralisi di quell'ufficio. Il tentativo di trovare un meccanismo di supplenza mi è sembrato molto importante da esperire in queste condizioni. Di conseguenza diventava necessario trovare il modo per superare il termine delle trimestralità, per la ragione che ritenevamo esservi le condizioni per sviluppi temporali assai diversificati, per la complessità delle procedure da applicare. La complessità è di tale natura che per l'attuazione delle deroghe generali, il Consiglio dei ministri ha deliberato un decreto il 20 dicembre 1984, che è stato pubblicato il 2 febbraio sulla *Gazzetta Ufficiale*. Soltanto questa mattina la Corte dei conti ha restituito il decreto con osservazioni, soltanto oggi ha deciso di procedere comunque, perchè dal 1° gennaio 1985 gli uffici non possono ancora contare su questa valvola di sicurezza che è oggi rappresentata dalle deroghe per i cosiddetti novantisti. Se non vado errato alcuni Ministeri nel frattempo sono riusciti a costituirsi un regime particolare, per il Ministero delle finanze per esempio non vige il regime dei tre mesi, ma quello dei sei mesi.

Io ritengo che il movente che allora determinò questa scelta fu un movente di carattere diverso da quello di impedire la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, credo di sapere che si trattava di una scelta voluta dai sindacati dei lavoratori al fine di allargare l'area delle possibili assunzioni attraverso delle rotazioni; faccio presente che questa scelta è assai costosa per l'Amministrazione, qualsiasi magistrato vi dirà che la impossibilità di riassumere senza discontinuità determina che di fatto al termine dei tre mesi si rimanda a casa un coadiutore che ha consumato i tre mesi a rendersi competente per il lavoro che avrebbe dovuto svolgere. È una condizione che non è eliminabile fino in fondo ma che comunque va considerata più attentamente.

In ogni caso l'articolo 7 è molto importante e pertanto accetto l'emendamento proposto dal relatore. Ritengo sia importante questa possibilità di pronto ed immediato intervento sostitutivo in tante situazioni che altrimenti paralizzerebbero gli uffici; nella relazione abbiamo segnalato che nel 1983, per esempio, si sono avute assenze superiori ai sessanta giorni per 718 coadiutori giudiziari e questo dato

dimostra quanto sia grande la falla che si è aperta e che con l'articolo 7 si cerca di riparare.

Signor Presidente, signori senatori, se questo disegno di legge viene approvato dal Senato, e mi auguro in tempi brevi, anche alla Camera, mettiamo in cantiere una piccola impresa di quelle che costituiscono a mio parere un punto di appoggio attraverso il quale si può portare ad un migliore livello di tollerabilità la condizione degli uffici giudiziari.

Vorrei aggiungere in relazione a quel documento dell'associazione magistrati che a mio parere ha il solo torto di far presentare una determinazione di sciopero che non sarebbe comprensibile, anche se mi sembra di capire che il termine assai lontano fissato per tale sciopero lascia trasparire delle perplessità su tale intenzione. In ogni caso uno dei punti all'ordine del giorno è proprio questo tema del personale ausiliario, non tanto per mettere le mani avanti ma perchè è vera la cosa e questa verità risulta da questa sollecitazione. Anche per questo motivo pregherei la Commissione di approvare il provvedimento. Sono d'accordo, perchè mi sembra che questa è una scelta che consente tra l'altro di smussare le asperità del confronto sindacale, sugli emendamenti proposti dal senatore Di Lembo, relativi a togliere il requisito degli anni di servizio per la partecipazione a questi concorsi: sono d'accordo anche io che vale il titolo di studio, poi l'anzianità costituirà uno degli elementi che porteranno a fissare la graduatoria.

PRESIDENTE. La ringrazio onorevole Ministro per i preziosi chiarimenti avuti, credo che non ci sarà alcuna difficoltà nell'esame degli articoli per approvare questo disegno di legge importante che giustamente ella ha ricordato essere reclamato al primo punto di quella lettera dell'Associazione nazionale magistrati che io ho distribuito in copia a tutti i senatori della Commissione.

Personalmente vi vorrei pregare, quando saremo all'esame dell'articolo 7 di meditare ancora sull'emendamento relativo alla lettera *b*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire, con le procedure e le modalità di cui ai successivi articoli, concorsi per la nomina a cancelliere relativamente alle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e concorsi per la nomina a segretario giudiziario per le vacanze esistenti alla stessa data nel ruolo organico della carriera di concetto del medesimo personale.

È approvato.

Art. 2.

1. Un quinto dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva viene conferito, per la nomina a

cancelliere, mediante concorso a titoli e colloquio, al quale sono ammessi i segretari giudiziari con almeno 5 anni di effettivo servizio nella carriera di concetto e in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al successivo articolo 3, comma 3.

2. Un quinto dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera di concetto viene conferito, per la nomina a segretario giudiziario, mediante concorso per titoli e colloquio, al quale sono ammessi i coadiutori dattilografi giudiziari con almeno 11 anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza e in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

3. I titoli valutabili, le materie oggetto del colloquio ed i punteggi attribuibili sono indicati nei rispettivi bandi.

A questo articolo è necessario apportare una correzione formale, al primo comma, quinta riga, anzichè «concorso a titoli e colloquio» si legga: «concorso per titoli e colloquio».

All'articolo 2 sono stati presentati, dal relatore senatore Di Lembo, due emendamenti.

Il primo tende a sopprimere, al primo comma, le parole: «con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera di concetto e».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il secondo emendamento all'articolo 2 tende a sopprimere, al secondo comma, le parole: «con almeno 11 anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza e».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

1. Un quinto dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva viene conferito, per la nomina a cancelliere, mediante concorsi per titoli e colloquio, al quale sono ammessi i segretari giudiziari in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al terzo comma del successivo articolo 3.

2. Un quinto dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera di concetto viene conferito, per la nomina a segretario giudiziario, mediante concorso per titoli e colloquio, al quale sono ammessi i coadiutori dattilografi giudiziari in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

3. I titoli valutabili, le materie oggetto del colloquio ed i punteggi attribuibili sono indicati nei rispettivi bandi.

È approvato.

Art. 3.

1. I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva, effettuata la detrazione di un quinto ai sensi del primo comma del precedente articolo 2, sono conferiti, per la nomina a cancelliere, mediante concorso pubblico al quale sono ammessi i cittadini italiani risultati idonei in concorsi pubblici per esami per la qualifica iniziale delle carriere direttive con indirizzo amministrativo, banditi dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera di concetto, effettuata la detrazione di un quinto ai sensi del secondo comma del precedente articolo 2, sono conferiti mediante concorso pubblico per la nomina a segretario giudiziario, al quale sono ammessi i cittadini italiani risultanti idonei in concorsi pubblici per esami per la qualifica iniziale delle carriere di concetto, indirizzo amministrativo, banditi dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'ammissione al concorso di cui al primo comma è subordinata al possesso, oltre che di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa per l'ammissione agli impieghi statali, del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche ovvero di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti.

4. L'ammissione al concorso di cui al secondo comma è subordinata al possesso, oltre che di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa per l'ammissione agli impieghi statali, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

5. I posti di cui al primo e al secondo comma sono messi a concorso suddivisi per distretti di corte d'appello. Nell'ambito di ciascun concorso la partecipazione è limitata ai posti relativi ad un solo distretto.

6. Nelle domande di partecipazione, redatte in carta legale, dovranno essere fornite tutte le indicazioni di legge, quali saranno specificate nei rispettivi bandi, e dovranno altresì essere elencati, a pena di inammissibilità del beneficio, gli eventuali titoli che danno luogo a riserve di posti o preferenze. Alle domande, da prodursi entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nella *Gazzetta Ufficiale*, dovrà essere allegato, pena l'esclusione dal concorso, certificato in carta legale, che l'Amministrazione statale interessata è tenuta a rilasciare nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, nel quale risultino precisati tutti gli elementi relativi al concorso in cui il candidato è risultato idoneo, il punteggio ottenuto e la posizione in graduatoria.

7. Alle operazioni relative a ciascuno dei concorsi di cui al primo e al secondo comma procederà apposita commissione, separatamente per distretti di corte d'appello e secondo l'ordine determinato dalla

percentuale di vacanze in organico, predisponendo distinte graduatorie.

8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

9. I candidati risultati idonei in concorsi pubblici per esami banditi dal Ministero di grazia e giustizia hanno titolo di preferenza assoluta.

10. Ogni graduatoria, salvo il rispetto di quanto previsto nel comma che precede, verrà predisposta sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nel concorso in cui fu conseguita l'idoneità. A tal fine ciascuna commissione stabilirà preventivamente i criteri per la riduzione a comune denominatore dei punteggi eventualmente non uniformi adottati dalle diverse Amministrazioni.

11. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

È approvato.

Art. 4.

1. Al personale assunto in base ai concorsi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tale personale è nominato in prova nella qualifica iniziale delle rispettive carriere in attesa della identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sotto riserva dell'accertamento dei titoli richiesti; esso consegue la nomina in ruolo dopo avere frequentato, con esito positivo e in coincidenza con il periodo di prova, apposito corso di addestramento professionale, di durata non inferiore a due mesi, istituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Il personale assunto in base ai concorsi di cui all'articolo 3 non potrà chiedere il trasferimento ad altra sede prima che siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio nel distretto di destinazione.

È approvato.

Art. 5.

Ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, al concorso a 304 posti di cancelliere indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984 e al concorso a 275 posti di coadiutore dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1982, e successive integrazioni, è applicabile, per la durata di tre anni dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie, la disposizione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426.

È approvato.

Art. 6.

L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi indicati nel precedente articolo 5 avverrà nei modi e nei termini di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271.

È approvato.

Art. 7.

Nei casi di assenza dal servizio, per periodi superiori a giorni sessanta, del personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, causata da aspettativa, assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, cumulo di permessi sindacali, i capi degli uffici giudiziari sono autorizzati ad assumere, in sostituzione dell'impiegato assente e per tutto il periodo dell'assenza, personale straordinario con le modalità e secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Questo articolo potrebbe essere modificato in altro modo; potremmo dire che cessata la ragione per la quale si è provveduto all'assunzione, il rapporto è risolto di diritto e non dà titolo precisarlo in questi termini, cioè noi non limitiamo nè a sei mesi, nè a otto, nè a nove mesi, bensì noi diciamo che il rapporto è risolto di diritto nel momento in cui cessa la causa per cui è nato, però non dà nessun diritto nei confronti della pubblica amministrazione, per questa sensibilità che pur si deve avere sia nei confronti della gente assunta, sia per questa possibilità di conflittualità che si può determinare nei confronti della pubblica amministrazione, che sfocia poi in assunzioni a tempo indeterminato per sentenza e non per concorso.

PRESIDENTE. Quando il Ministro ha detto che altre amministrazioni non osserverebbero i termini, cosa intendeva dire?

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Che questo avviene per legge.

BATTELLO. Per me occorre chiarire l'articolo 7 facendo magari riferimento all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 31 marzo 1971, alla fine.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. È una proposta che già avevo condiviso.

RUSSO. La norma dice «assenza di 60 giorni».

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Cambieremo anche la frase iniziale dicendo «non inferiore a giorni 30».

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Farei riferimento alla fine solo all'articolo 1.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Richiamando l'articolo 1, c'è lo sbarramento dei 90 giorni. Vi chiedo di lasciare il testo invariato. Si tratta di un testo passato attraverso gli alambicchi della funzione pubblica e, anche se ha una certa ambiguità, consente qualcosa di più.

Quindi, poichè certamente non vi saranno obiezioni o difficoltà interpretative, vi chiedo di lasciare il testo così com'è.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Ci potremmo trovare di fronte ad assunzioni che non vengono più fatte per novanta o centottanta giorni, ma per periodi superiori. A questo punto, qual è il giovane che trovandosi di fronte ad una amministrazione che assume per periodi superiori a novanta giorni, che poi arrivano anche a centottanta, non ricorrerebbe al magistrato del lavoro per vedersi riconosciuto il titolo per essere assunto a tempo indeterminato?

BATTELLO. La mia unica preoccupazione è che omettendo il riferimento alla lettera *b*) vi possa essere ambiguità sulla decadenza di diritto. Poichè solo la lettera *b*) dice che al compimento del periodo il rapporto è risolto di diritto, non richiamando ciò potrebbe esserci questo rischio, ma se siamo tutti d'accordo che l'interpretazione è nel senso che questo rischio non c'è, per me va bene.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Prendendo atto del ritiro dell'emendamento del relatore all'articolo 7, metto in votazione l'articolo 7 nel testo originario.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 7 dal senatore Garibaldi. Tale emendamento, come è già stato detto, pone problemi di bilancio.

Inoltre, è stato assegnato alla nostra Commissione, come annunciato in Aula, il provvedimento n. 1141, concernente l'assunzione di autisti ministeriali; in quella sede il senatore Garibaldi potrà eventualmente riproporre il suo emendamento.

In ogni caso, data l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento del senatore Garibaldi.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26,7 miliardi per il 1985 e in lire 53,4 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso quale risulta con le modificazioni accolte.

È approvato.

«Determinazione dell'organico del personale di cancelleria ed ausiliario addetto al Consiglio superiore della magistratura» (661)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Determinazione dell'organico del personale di cancelleria ed ausiliario addetto al Consiglio superiore della magistratura».

Nella precedente seduta del 16 gennaio aveva svolto un'ampia e precisa relazione il senatore Di Lembo, esprimendosi anche sugli emendamenti presentati dal Governo e l'8 febbraio abbiamo fatto pervenire al rappresentante del Governo, su sua richiesta, un testo di tale relazione.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi è sembrato di capire che sia il relatore sia gli altri senatori intervenuti hanno configurato l'opportunità di affidare direttamente alla responsabilità del Ministero di giustizia la gestione dell'adeguamento dell'organico del personale del Consiglio superiore della magistratura.

Debbo ricordare che il testo originario del disegno di legge n. 160 presentato nella scorsa legislatura, poi decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere, fu modificato dal Senato nello stesso senso delle proposte oggi avanzate dal relatore.

Debbo chiarire peraltro che si è ritenuto da parte del Governo di ripresentare il disegno di legge nella sua formulazione originaria tenendo conto delle osservazioni del dipartimento per la funzione pubblica e del parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 15 marzo 1983 sul citato disegno di legge n. 2060 nel testo approvato dal Senato.

L'atteggiamento del Consiglio superiore della magistratura può essere considerato come l'atteggiamento di una parte in causa, che comunque deve essere attentamente valutato.

Resta fermo peraltro che il dipartimento per la funzione pubblica, pur non opponendosi all'ulteriore corso del provvedimento che consentiva di disporre aumenti del contingente del personale di cancelleria del Consiglio superiore della magistratura con provvedi-

mento amministrativo, rilevava però l'opportunità di determinare un limite massimo complessivo di personale da assegnare alla segreteria del Consiglio. Sono questi i motivi che hanno indotto il Governo a ripresentare il testo originario del disegno di legge non tenendo conto degli emendamenti che il Senato aveva apportato nella scorsa legislatura ed è anche la ragione per la quale chiederei alla Commissione di riflettere su questa opinione, che credo, soprattutto per quello che attiene al dipartimento per la funzione pubblica, dovrebbe essere attentamente considerata. In sostanza si richiede che vi sia una precisazione normativa delle quantità di organico del Consiglio superiore della magistratura e che non si lasci invece alla discrezionalità amministrativa del Ministro di gestire questa situazione.

Secondo il dipartimento per la funzione pubblica si tratta di un gesto limitativo, ma quando si vedono le proposte che avevamo portato recentemente...

RICCI. L'osservazione del dipartimento per la funzione pubblica è nel senso di non passare certi limiti e di stabilire un limite massimo; se non erro però il disegno di legge non stabilisce un limite massimo ma una dotazione precisa.

PRESIDENTE. Il disegno di legge stabilisce per ogni categoria un numero preciso.

MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia. Data la rilevanza della materia e il rilievo costituzionale dell'organismo al quale ci riferiamo riterrei opportuna una fase che da un lato consentisse al Ministro di riferire al Consiglio superiore della magistratura le valutazioni espresse dalla Commissione e dall'altro lato che avvenisse da quella parte una riflessione ulteriore; ovvero potrebbe procedere a questa consultazione il Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Preferirei fosse il Ministro di grazia e giustizia.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, la verità è che l'altra volta approvammo quel disegno di legge perchè ritenemmo che il Parlamento non potesse svolgere attività di carattere legislativo e che quindi non potesse andare ad indagare, in quanto non ne ha nè la competenza nè la funzione, sulla necessità che il Consiglio superiore della magistratura abbia o meno a che si passi da 96 a 212 unità.

Non è nemmeno vero che questo disegno di legge è identico al precedente, dato che contiene l'aggiunta dei 5 dirigenti, per cui già dalla scorsa legislatura a questa legislatura la proposta del Consiglio superiore della magistratura è stata non identica. Nella scorsa legislatura però, dato che le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura sono state due, si seguivano entrambe le strade. Allora si diceva che si volevano 207 dipendenti e che l'altro personale, che eventualmente sarebbe dovuto essere assegnato, doveva essere assegnato direttamente dal Ministro.

Il Consiglio superiore della magistratura aveva fatto due deliberazioni: una del 1981, che sostanzialmente diceva quello che abbiamo

detto nella legge e l'altra nel 1982, in cui si chiedeva un numero di personale pari a 207 unità.

Nella scorsa legislatura - se non vado errato - si chiedevano l'una e l'altra cosa, il che faceva sospettare che poi sostanzialmente 207 unità di personale erano sufficienti per quella richiesta, ma che il Ministro aveva la possibilità, nell'ambito delle piante organiche, di stabilire ancora di assegnare al Consiglio superiore della magistratura altro personale.

Avevo precedentemente detto che se mi fosse venuta la richiesta circa l'opportunità di questo ampliamento, non avrei saputo rispondere, anche perchè mi chiedo se è giusto che si abbia un aumento di 52 autisti che si vanno ad aggiungere a quelli precedenti. Debbo dire la verità: non so nemmeno quanti magistrati e quanti funzionari del Consiglio superiore abbiano diritto alla macchina.

Vorrei anche sapere - l'avevo detto l'altra volta in termini provocatori - in base a quale principio viene stabilito chi deve avere la macchina.

Mi chiedo perchè io non debba avere la vettura di servizio: dove è scritto?

Anche se tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura dovessero avere la macchina, non so neanche quanti siano.

PRESIDENTE. Sono trentatrè compreso il Presidente della Repubblica.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. La macchina quindi spetta ai magistrati ma anche ai funzionari. Può il Parlamento fare questo discorso, può stabilire se i dattilografi del Consiglio superiore sono sufficienti o meno, può dire se i cancellieri addetti sono sufficienti o meno?

Arrivati a questo punto credo che o si fa tutti un atto di fede verso questo Consiglio o, con cognizione di causa, non riusciremo mai a dire se l'organico richiesto dal Consiglio superiore della magistratura è insufficiente o esuberante anche perchè capisco che le funzioni del Consiglio sono aumentate così come il lavoro. Però nella relazione avevo esposto la progressione del personale addetto e la verità è che oggi questo organo funziona con 96 dipendenti mentre, se approviamo questa legge, funzionerà con 212 dipendenti.

Il relatore può dire che questo va bene facendo un atto di fede ma se qualcuno chiede se questo personale è sufficiente o esuberante debbo dire che non lo so e non posso saperlo perchè non mi è consentito fare indagini di carattere amministrativo. Mi rendo anche conto che il Consiglio superiore dovrebbe avere un organico ben stabilito ma è pur vero che il Ministro si troverebbe soggetto a pressioni e patteggiamenti, considerata la particolare peculiarità del Consiglio. A questo punto si fa un atto di fede o si contratta una riduzione senza cognizione di causa.

Per quanto riguarda gli emendamenti, l'altra volta dissi che ero contrario e lo ribadisco adesso.

Infatti uno degli emendamenti vuole che si crei la qualifica di segretario generale e non ne vede l'utilità visto che questi dovrebbe affiancare il presidente dell'ufficio di segreteria.

L'altro emendamento addirittura è *contra legem*. La destinazione dei magistrati alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura non viene fatta mediante trasferimento ma c'è una applicazione e, come ogni applicazione, c'è la necessità del consenso del magistrato interessato.

D'altra parte se il Governo si permette di trasferire un magistrato scatta il principio dell'inamovibilità per cui nessuno può essere costretto a prestar servizio nel Consiglio superiore della magistratura. Non esiste trasferimento nè tanto meno quello d'ufficio.

La realtà è che questo trasferimento d'ufficio di cui si parla darebbe diritto all'indennità di missione intera per un anno, alla indennità di missione dimezzata per il secondo anno. Se poi il magistrato dopo due anni si stanca di far parte di questo organismo ritorna al suo posto, che è stato congelato, e viene considerato in missione per altri due anni.

Le indennità di missione dei magistrati non rappresentano poca cosa e, considerando che può raggiungere il milione e duecento mila lire mensili, non è onesto e non si capisce perchè non debba valere anche per i cancellieri applicati di segreteria.

PRESIDENTE. Ci sono motivi per una congrua pausa di riflessione.

In questa intesa proporrei di soprassedere al seguito dell'esame del provvedimento.

RUSSO. Voglio chiedere, tramite il Ministro, un documento ragionato in base al quale il Consiglio superiore della magistratura dimostri, cifre alla mano, perchè ha bisogno di più personale e in questa quantità.

PRESIDENTE. Bisogna tener presenti le preoccupazioni del relatore circa i due emendamenti del Governo. Ritengo di dover dire che queste preoccupazioni sono largamente condivise dalla Commissione.

Pertanto non facendosi osservazioni il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO